

Codice DB0710

D.D. 16 aprile 2014, n. 261

**Occupazione temporanea, espropriazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas S.p.A., di immobili siti in SERRAVALLE SESIA (VC), necessari per costruzione nuovo "Impianto riduzione pressione gas metano". Versamento Cassa DD.PP. indennita' provvisorie rifiutate e richiesta determinazione indennita' definitive.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”.

Visto il D.Lgs n. 164/2000 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144”.

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”.

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l’altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l’istanza, presentata in data 26.06.2009 alla Regione Piemonte — Settore Politiche Energetiche, dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese — Piazza Santa Barbara n. 7 — ed Uffici in Alessandria — Spalto Gamondio n. 27/29 — volta ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, (ai sensi degli artt. 52 quater - 52 sexies DPR 327/2001 e s.m.i.), del nuovo “Impianto di riduzione della pressione del gas metano di Serravalle con relative condotte di collegamento ai metanodotti esistenti”, localizzato nel comune di SERRAVALLE SESIA (VC), previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 205 in data 20.12.2010 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 15.04.2010 presso la Sede del predetto Settore), che così si possono sintetizzare:

- approvazione del progetto definitivo dell’opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 26.06.2009, e successivamente integrato con la documentazione progettuale presentata in data 26.07.2010;
- dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera stessa ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. B) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
- apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area interessata dalla realizzazione dell’opera (individuata negli allegati del progetto approvato) comprendente, oltre al sedime da espropriare (320 mq. circa), anche una fascia di terreno larga ml. 13,50 per parte dall’asse delle

tubazioni di collegamento del nuovo impianto ai metanodotti esistenti, con conseguente adozione di variante urbanistica;

- autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato, comprensivo delle predette integrazioni.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione e la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal nuovo impianto e dalle relative condotte di collegamento ai metanodotti esistenti.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale — Espropri - Usi Civici, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea per mesi dodici, nonché contestuale espropriazione ed imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde assicurare così, con l'esercizio del nuovo impianto (che sostituisce quello esistente) la fornitura di gas naturale necessario per soddisfare sia le richieste delle utenze civili ed industriali, che il previsto ulteriore sviluppo del mercato locale, garantendo inoltre il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, nonché dei nuovi standard di flessibilità ed affidabilità richiesti.

Visto il piano particellare trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il tratteggio di colore rosso, con il colore giallo, e con il tratteggio di colore rosso con bordo spesso le aree, rispettivamente, di asservimento, di occupazione temporanea e di espropriazione, con annessa indicazione dei relativi indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario per l'asservimento e/o l'espropriazione degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione, di espropriazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 10.05.2011, nonché affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di SERRAVALLE SESIA (VC) dal 03.05.2011 al 02.06.2011.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, la Ditta "VALSOIA S.p.A." con Sede a Bologna – proprietaria di alcuni terreni interessati dall'opera di che trattasi, con nota in data 24.03.2011, inviata a questa Struttura nonché a Snam Rete Gas S.p.A., ha presentato osservazioni scritte riguardo all'inadeguatezza delle indennità offerte, nonché all'ampiezza eccessiva della fascia di servitù.

Visto il proprio Provvedimento n. 635 in data 17.08.2011, con il quale non erano state accolte le osservazioni presentate dalla Ditta sopraccitata ed era stata autorizzata, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea con contestuale espropriazione ed imposizione di servitù, ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nel Comune di SERRAVALLE SESIA (VC), necessari alla costruzione ed esercizio del nuovo impianto di cui all'oggetto.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di Snam Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 635/2011, recante anche la misura delle indennità di occupazione, espropriazione ed asservimento offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Visti gli stati di consistenza degli immobili ed i relativi verbali di immissione nel possesso, dai quali risulta che tali operazioni si sono svolte in data 19 - 20 Settembre 2011.

Rilevato che , entro i termini di legge, nessuno degli aventi diritto ha:

- accettato le indennità provvisorie a suo tempo offerte da Snam Rete Gas S.p.A. ed elencate nel predetto provvedimento regionale n. 635/2011;
- inviato osservazioni o documenti ai sensi dell'art. 9 del provvedimento regionale n. 635/2011 sopraccitato;
- chiesto la determinazione definitiva dell'indennità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Rilevato che, successivamente, Snam Rete Gas S.p.A. aveva sottoscritto accordi bonari di cessione volontaria e costituzione di servitù con le Ditte "VALSOIA S.p.A." e "Selmabipiemme Leasing S.p.A.", già proprietarie di terreni interessati dall'opera, e, pertanto, le relative indennità ad esse spettanti sono già state liquidate da Snam.

Visto il piano particellare aggiornato, recentemente pervenuto a questa Struttura, relativo ai soli immobili i cui proprietari non hanno sottoscritto accordi bonari con Snam e non hanno comunicato di voler accettare (ovvero hanno rifiutato) le indennità provvisorie quantificate con il ripetuto provvedimento n. 635 in data 17.08.2011.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A. , il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti, a favore degli aventi diritto, delle indennità contenute nel predetto piano particellare aggiornato, (dato anche il notevole lasso di tempo trascorso).

Ravvisata inoltre la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di chiedere alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI la determinazione delle indennità definitive di occupazione temporanea, espropriazione ed imposizione di servitù, relative agli immobili elencati nel sopraccitato piano particellare aggiornato.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

## **ART. 1**

La Società Snam Rete Gas S.p.A. verserà alla Cassa Depositi e Prestiti, tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato di VERCELLI, in favore degli aventi diritto che non le hanno espressamente accettate, le indennità quantificate con Il proprio provvedimento n. 635 in data 17.08.2011, da corrispondere per l'occupazione temporanea e/o espropriazione e/o imposizione servitù, degli immobili siti nel Comune di SERRAVALLE SESIA (VC), necessari per la costruzione del nuovo "Impianto riduzione pressione gas metano di Serravalle con relative condotte di collegamento ai metanodotti esistenti", meglio identificati nell'allegato piano particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento.

La Snam Rete Gas S.p.A. trasmetterà a questa Struttura regionale copia delle attestazioni, rilasciate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di VERCELLI, comprovanti l'avvenuto versamento delle predette somme a favore degli aventi diritto indicati nel piano sopraccitato.

## **ART. 2**

Di richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI la determinazione delle indennità definitive di occupazione temporanea e/o espropriazione e/o imposizione servitù degli immobili siti nel Comune di SERRAVALLE SESIA (VC), meglio descritti nel piano particellare di cui al precedente art. 1, per i quali vi è stato il rifiuto espresso o tacito dell'indennizzo di natura provvisoria.

Si fa presente che, secondo la lettera della L.R. 18.02.2002 n. 5 e l'orientamento giurisprudenziale prevalente, le indennità devono essere determinate per ogni singolo immobile elencato nel piano particellare sopraccitato, sotto forma di importo unitario, non essendo sufficiente enunciare i criteri generali di calcolo.

Si fa inoltre presente che le determinazioni in merito ad eventuali danni subiti da privati durante l'esecuzione dei lavori così come la diminuzione di valore delle loro proprietà, rientra nelle competenze della Commissione Provinciale Espropriazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. D) della L.R. n. 5/2002.

Si fa infine presente che, ai sensi dell'art. 2 comma 9 della L.R. n. 5/2002, copia delle determinazioni di che trattasi deve essere inviata anche a Snam Rete Gas S.p.A., quale promotore/beneficiario della procedura coattiva (Ente espropriante).

## **ART. 3**

Di inviare alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI, per le valutazioni di competenza:

1. copia del proprio provvedimento n. 635/2011 di occupazione, espropriazione ed asservimento ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., citato in premessa;
2. copia degli stati di consistenza degli immobili nonché copia dei verbali di immissione nel possesso relativi agli immobili descritti nel piano particellare di cui al precedente art. 1.

## **ART. 4**

La Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI potrà richiedere direttamente al Comune interessato, al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile (ex Settore Politiche Energetiche), a Snam Rete Gas S.p.A., nonché ad altre strutture regionali ed altri Enti Pubblici, tutta la documentazione integrativa ritenuta necessaria per la determinazione delle indennità di cui all'art. 2.

Al fine di agevolare le operazioni di rideterminazione, dato il notevole lasso di tempo trascorso, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare alla C.P.E. di VERCELLI copia del piano particellare di cui al precedente art. 1 su adeguato supporto informatico (facilmente modificabile).

Onde consentire la valutazione dei danni Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inoltre fornire alla Commissione tutti gli eventuali ragguagli tecnici richiesti.

## **ART. 5**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

## **ART. 6**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente  
Marco Piletta